

**REGOLAMENTO (CE) N. 2903/2000 DELLA COMMISSIONE  
del 21 dicembre 2000**

**che fissa, per la campagna di pesca 2001, i prezzi di vendita dei prodotti della pesca elencati  
all'allegato II del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 25, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 104/2000, per ciascuno dei prodotti di cui all'allegato II dello stesso regolamento viene fissato, prima dell'inizio della campagna di pesca, un prezzo di vendita comunitario pari almeno al 70 % e non eccedente il 90 % del prezzo di orientamento.
- (2) I prezzi di orientamento relativi alla campagna di pesca 2001 sono stati fissati per l'insieme dei prodotti contemplati dal regolamento (CE) n. 2764/2000 del Consiglio<sup>(2)</sup>.
- (3) I prezzi sul mercato variano notevolmente a seconda delle specie e delle forme di presentazione commerciale dei prodotti, in particolare per i calamari e i naselli.
- (4) Per stabilire a quale livello si debba applicare la misura di intervento di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 104/2000, occorre pertanto fissare dei coefficienti di adeguamento per le diverse specie e forme

di presentazione dei prodotti congelati sbarcati nella Comunità.

- (5) Il regolamento (CEE) n. 3611/84 della Commissione, del 20 dicembre 1984, che fissa coefficienti di adeguamento per i calamari congelati<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 901/98<sup>(4)</sup>, può di conseguenza essere abrogato.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prezzi di vendita comunitari dei prodotti di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 104/2000, nonché le presentazioni e i coefficienti ai quali essi si riferiscono, validi per la campagna di pesca 2001, figurano nell'allegato.

*Articolo 2*

Il regolamento (CEE) n. 3611/84 è abrogato.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.  
<sup>(2)</sup> GU L 321 del 19.12.2000, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 333 del 21.12.1984, pag. 41.  
<sup>(4)</sup> GU L 127 del 29.4.1998, pag. 4.